

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di TRIESTE, Collegio
lavoro, costituita come segue :

dott. Manila SALVA' Presidente

dott. Mario PELLEGRINI Consigliere

dott. Lucio BENVENNU' Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento in grado di appello
iscritto al n. 300/2013 R.G. promosso con
ricorso depositato il giorno 6.8.2013

Dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca , in
persona del Ministro in carica, con
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Trieste appellante

Contro  con gli avvocati
Francesco Americo ed Isetta Barsanti
Mauceri

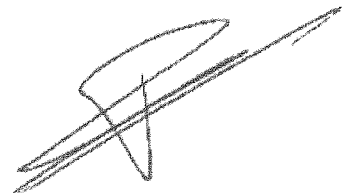
appellata

CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE : In riforma
dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Udine , dichiarare inammissibili e/o

N. 374/14 SENT.
N. 300/13 R.G.
N. 1567/14 CRON.

ESENTE

OGGETTO: ALTRE
IPOTESI



prescritte e/o rigettare, siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da [REDACTED] con il ricorso introduttivo di I grado affermando l'inesistenza del diritto di controparte al riconoscimento dei periodi di servizio prestati in esecuzione dei contratti a termine stipulati con il Ministero, ai fini giuridici ed economici. Per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione di quanto percepito in forza della provvisoria esecuzione della riformanda sentenza. Spese del doppio grado rifuse.

CONCLUSIONI DELL' APPELLATA : si richiede di respingere il ricorso in appello proposto dall'Amministrazione con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna dell'Amministrazione al pagamenti delle spese legali ed accessori di legge in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari .

Ragioni in fatto ed in diritto

Con ricorso depositato il 24.3.2010 la ricorrente [REDACTED] si rivolgeva al Tribunale di Udine , Giudice del lavoro, esponendo di essere una docente

di scuola appartenente al personale della scuola pubblica, di avere stipulato dal lontano 1980 al 2008 , una serie di contratti a termine della durata dell'anno scolastico e cioè sino a giugno di ciascun anno solare con l'amministrazione convenuta aventi ad oggetto appunto la attività di assistente in vari istituti scolastici della Provincia di Udine .

Narrava indi parte ricorrente che durante tutti questi anni, in ossequio al dettato dell'art. 526 del d.lgs. 297/1994 , era stato sempre corrisposto alla ricorrente stessa uno stipendio pari a quello iniziale: per il personale in ruolo, personale cui l'attrice non apparteneva, e che questo stato di cose era invero discriminatorio alla luce della direttiva del Consiglio UE, n. 1999/70/CE del 26.9.1999 applicabile anche al pubblico impiego come interpretata dalla Corte di Giustizia in varie sue pronunce .

Delineava poi l'interessata le ragioni in fatto ed in diritto che sorreggevano e giustificavano le sue richieste e rassegnava le conclusioni di cui in atti di I. grado.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente notando che la direttiva citata era esecutiva solo dal luglio 2001 e delineava la particolarità del rapporto di lavoro degli incaricati annuali, come era la ricorrente, i quali non avevano sostenuto e vinto un concorso per entrare in ruolo ed erano personale in eccedenza rispetto alla dotazione organica ed il cui singolo rapporto e contratto era del tutto svincolato da quello precedente, eccettuata l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito e rassegnava poi la parte convenuta le conclusioni di cui in atti.

La causa veniva istruita solo documentalmente e discussa nonché decisa con la sentenza n. 115/2013 dd. 21.3.2013 che accoglieva le pretese dell'attrice quanto al computo dell'anzianità e al pagamento delle differenze retributive condannando poi il Ministero a pagare le spese di lite.

Seguiva atto di appello proposto dal Ministero convenuto che descriveva i fatti ed indicava i temi del contendere nonché narrava il corso del procedimento per poi affidarsi a sei motivi di doglianza. Notava l'amministrazione interessata che

la direttiva UE n. 199/70/CE dd. 28.6.1999
qui invocata non era esecutiva di per sé
stessa atteso il dettato dell'art. 9 comma
18 del d.l. 70/2011 che escludeva
espressamente un tanto quanto ai rapporti
di lavoro del personale scolastico .
Osservava inoltre il convenuto che il
principio di non discriminazione fra
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
non qui invocato dalla parte attrice non
era in realtà applicabile per il personale
della scuola ai sensi dell'art. 10 d.lgs.
368/2001 . Contestava ancora il resistente
l'ipotizzabilità di una qualche
discriminazione in materia atteso che
andava tenuto conto della marcata
differenza esistente fra personale di
ruolo e non . Riscontrava ancora
l'appellante che in concreto non vi erano
differenze retributive per la ricorrente e
si doleva dell'errata disapplicazione
dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 e chiedeva
indì l'accoglimento delle conclusioni su
trasposte .

Si costituiva anche in questo grado la
ricorrente che replicava ai rilievi e
motivi tutti svolti e chiedeva la

reiezione dell'appello nei termini su a).
riferiti e riportati. - - -

All'udienza del 24.7.2014 la causa veniva
discussa e decisa come da dispositivo
letto ivi e qui di seguito trascritto .

Quanto al primo motivo si nota che
l'anzianità preruolo viene si valutata in
questi casi ma in modo riduttivo e,
dunque, discriminativo. Inoltre, l'art. 9
comma 18 d.l. 70/2011 convertito in legge
con la l. 106/2011 ha introdotto un comma
4 bis all'art. 10 del d.lgs. 368/2001 e
detta norma ha escluso dall' applicazione
del decreto legislativo 368 stesso i
contratti a tempo determinato del settore
scuola in genere (docenti e personale c.d.
ATA). Siffatta disposizione , avente
portata innovativa atteso che nulla fa
intendere si tratti di norma di natura
interpretativa , fa però riferimento alla
disciplina in tema di organico (art. 40 l.
459/1997 e 6 d.lgs. 165/2001) ed alla
trasformazione dei rapporti a termine in
rapporti a tempo indeterminato (art. 4 l.
124/1999 e 5 d.lgs. 368/2001) e quindi
risulta logico che in detto ristretto
ambito valga la nuova normativa : esonero
delle norme del d.lgs. 368/2001 in tema di

limiti all'apposizione del termine con certe conseguenze e questo in coerenza con il fatto che la clausola 5 dell'accordo quadro del 18.3.1999 recepito nella direttiva 1999/70/CE si occupa appunto di prevenire gli abusi (è invece la clausola 4 che inerisce alla non discriminazione). Di qui il rilievo per cui rimane in questo caso ancor applicabile qui, in tema di supplenze annuali, l'art. 6 del d.lgs. 368/2001.

Sul secondo rilievo si osserva che il Ministero allega che i supplenti percepiscono lo stesso trattamento dei titolari, hanno un trattamento di favore perché l'anzianità maturata con l'incarico è utile a divenire poi di ruolo, hanno posizione diversa in quanto non hanno superato l'esame di concorso o maturato i requisiti per la conferma e che le assunzioni in oggetto hanno la funzione di conferire continuità del servizio e flessibilità dell'organico mentre il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato causerebbe la violazione dei limiti di bilancio imposti in sede comunitaria. Va però notato che parte attrice non chiede conversione di sorta

del contratto ma la concessione di un trattamento economico maggiore ; vi è qui un problema di parità di trattamento e semmai di giusta retribuzione che esula da detti ultimi temi . Prendendo lo spunto dalle decisioni nelle cause riunite da C 302/2011 a v C 305/2011 della Corte Giustizia UE e dai relativi punti da 50 a 52 si osserva che si richiede , per giustificare una disparità di trattamento fra contratto a tempo determinato e non, l'esistenza di elementi precisi e concreti che distinguono detto tipo di lavoro nel suo contesto ed in base a criteri oggettivi o trasparenti sicchè detta disparità deve fare fronte ad un reale bisogno al da essere idonea a conseguire l'obiettivo desiderato e sia necessaria a tale fine . Nelle decisioni in oggetto si fa cenno ad una particolare natura delle mansioni interessate al lavoro a tempo determinato e alle caratteristiche delle mansioni stesse o al perseguimento di un fine di politica sociale e si nota che il richiamo alla sola natura temporanea del lavoro non è conforme ai requisiti e non costituisce ragione oggettiva ai sensi dell'art. 4 dell'accordo quadro .



L'utilità del servizio prestato in
supplenza ai fini della graduatoria ecc.
non sopperisce però alla diversità qui
lamentata in punto retribuzioni perché
dette diversità si perpetrano sino almeno
all'ingresso, ipotetico, in ruolo ed
oltre. Inoltre, la parità di trattamento
fra lavoro a tempo indeterminato e non
rappresenta l'obiettivo perseguito
dall'accordo quadro del 1999 come recepito
nella direttiva CE 1999/70, il
riconoscimento viene poi chiesto solo ai
fini retributivi e non porta certo ad una
assimilazione totale e la funzione di
contratti a termine è solo quella di
garantire flessibilità dell'organico di
fatto ma non di ottenere risparmi di
spesa.

In merito poi, sul terzo motivo ed alla
diversità ontologica fra i dipendenti di
ruolo e gli incaricati, giova rammentare
che l'accesso al ruolo, come è pacifico
ed ammesso dalle parti, può avvenire pure
per scorrimento della graduatoria. La non
avvenuta immissione nel ruolo per
scorrimento poi sta a significare in
concreto che gli interessati, proprio in
quanto assunti "solo" a termine sono stati



trattati diversamente, dai loro colleghi con contratto a tempo indeterminato e ciò non costituisce "ragione oggettiva" ai sensi dei vari deliberata della Corte di Giustizia. Né consta di una diversità di vincolo qui fra lavoratori a tempo determinato e non se non in punto stabilità del rapporto e qui pertanto la presenza del termine è la ragione della differenziazione, il che non può essere alla luce della prassi comunitaria.

Sul quinto motivo si nota che in effetti solo che la ricorrente vantava comunque molti anni di anzianità (oltre venti anni preruolo al momento della domanda e già si è detto poi, per concludere e pure sull'ultimo punto, che il d.lgs. 297/1994 art. 485 riconosce sì l'anzianità ma in modo non pieno né paritario, specie per gli anni successivi al quarto, come appunto è proprio in questo caso di una addetta con incarichi per oltre venti anni, come qui accade.

Le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, invero qui totale e vanno distratte ex art. 93 c.p.c., in presenza delle relative condizioni.

P.Q.M.

La Corte di Appello di TRIESTE, Collegio
lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide :

Respinge l'appello proposto dal Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca e
conferma per intero la sentenza n.
115/2013 dd. 21.3.2013 del Tribunale di
Udine ;condanna il Ministero appellante a
pagare all'appellata [REDACTED]
le spese del grado, liquidate in €
3.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario come per legge , somme da
distrarsi a favore degli avvocati
Francesco Americo ed Isetta Barsanti
Mauceri .

Trieste, 24.7.2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Scrima

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 17 SET. 2014

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Scrima

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

